**DISCIPLINARE PER L’UTILIZZO TEMPORANEO DA PARTE DI SOGGETTI TERZI DELLE PALESTRE SCOLASTICHE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI CAMERINO**

ART. 1 - OGGETTO DEL DISCIPLINARE

Il presente disciplinare è redatto, nell'ambito dei principi dell'ordinamento e dello Statuto Comunale, per definire le modalità relative all'uso ed alla gestione delle palestre scolastiche comunali e la disciplina del relativo tariffario.

ART. 2 - GESTIONE

La gestione delle palestre è attuata mediante l'affidamento in concessione in favore di soggetti terzi (essenzialmente, società ed associazioni sportive).

Le concessioni per l’utilizzo in orario extrascolastico delle palestre vengono rilasciate dal Comune previa acquisizione a cura degli interessati di preventivo nulla osta da parte dei competenti organi scolastici (Consiglio d’Istituto).

L’utilizzo delle palestre non deve in alcun modo ostacolare l’attività scolastica o qualsiasi altro tipo di attività programmata dalla scuola anche in orario extra scolastico.

Costituiscono oggetto del presente disciplinare le palestre e tutti i locali accessori e contigui (spogliatoi, bagni, docce, ecc.) funzionali all’utilizzo della palestra da parte dei soggetti concessionari (salvo diverse pattuizioni intercorse con l'Istituto Scolastico).

ART. 3 - TIPOLOGIA E PERIODO DELLE CONCESSIONI

Le concessioni di cui trattasi vengono rilasciate esclusivamente dal Comune; la durata massima delle stesse è pari a complessivi mesi 12 (potendo le medesime corrispondere all’anno scolastico per il quale il soggetto richiedente ha interesse ad utilizzare le strutture di proprietà comunale).

L’effettivo utilizzo delle palestre è sempre subordinato al rilascio del provvedimento concessorio.

Nessuna concessione è tacitamente rinnovabile.

ART. 4 - FORMULAZIONE DELLE DOMANDE PER CONCESSIONI

La richiesta di concessione delle palestre deve essere redatta in carta semplice (ex D.P.R. 642/1972, art. 1), va sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente, ed indirizzata all’Ufficio Affari Generali del Comune di Camerino e, per opportuna conoscenza, alla Scuola di riferimento.

Nella richiesta debbono tra l’altro essere indicati:

- tutti i dati identificativi del soggetto richiedente (compresi i contatti telefonici e di posta elettronica, da utilizzare, all’occorrenza, nel relativo procedimento amministrativo);

- l’impianto/gli impianti richiesto/i in concessione;

- il periodo in cui si intende utilizzare la struttura, con il dettaglio di orari e costi di utilizzo (in particolare, gli importi da corrispondere al Comune, a qualsivoglia titolo, specificando gli importi dovuti per le spese di riscaldamento, in base al numero di ore di accensione degli impianti di riscaldamento che saranno richieste in convenzione, da calcolare secondo il prospetto di cui al successivo art. 6), oltre ad ogni altra informazione utile all’istruttoria dell’istanza.

ART. 5 - RILASCIO DELLE CONCESSIONI

Il Comune rilascia ad ogni richiedente apposita concessione, soltanto dopo che i soggetti interessati avranno prodotto la seguente documentazione (oltre a quant’altro eventualmente loro richiesto dall’Ente concedente):

- assenso alla concessione della/e palestra/e da parte del Consiglio d’Istituto interessato;

- convenzione tra Scuola ed Associazione Sportiva, cui dovrà essere allegata copia fotostatica di documento di identità dei sottoscrittori (andranno sempre riportati in convenzione il numero di ore complessivo di utilizzo della struttura per l’intera annualità, oltre all’esatto ammontare del canone locativo dovuto, da determinarsi secondo le prescrizioni di cui all'art. 6 del presente disciplinare);

- attestazione, eventualmente contenuta nella convenzione di cui al punto precedente, a firma del legale rappresentante dell'Associazione Sportiva, di avere titolo ad usufruire del canone di concessione agevolato di cui all’art. 6, in quanto “l'Associazione opera esclusivamente in ambito dilettantistico, e/o organizza attività dedicate esclusivamente, o almeno prevalentemente, a minori o a soggetti disabili” (in mancanza, si applicherà il canone ordinario);

- ricevuta del versamento (unica modalità di pagamento consentita), da effettuare presso Ubi Banca SPA Agenzia di Camerino, IBAN: IT67B0311168830000000002094, intestato al Comune di Camerino, di un acconto pari ai due terzi dell’importo complessivamente dovuto a titolo di canone di concessione e di rimborso spese (in particolare, riscaldamento). L’importo dovrà essere calcolato moltiplicando il canone orario, da determinarsi in base alle prescrizioni contenute nel successivo articolo 6 del presente disciplinare, per il numero delle ore totali di utilizzo della struttura durante il periodo della convenzione (aggiungendo ai costi per canoni di concessione, quelli dovuti per le ore di riscaldamento richieste). È possibile pagare in unica soluzione l’intero canone dovuto. Il saldo dovrà in ogni caso essere corrisposto entro e non oltre il giorno 31 del mese di marzo. Copia delle ricevute di avvenuto versamento, sia per l’acconto che per il saldo, dovranno essere prodotte all'Ufficio Affari Generali del Comune ed alla Scuola interessata;

- polizza/e fideiussoria/e dell’importo di € 2.583,00 per ogni struttura utilizzata, in favore del Comune di Camerino, ed a garanzia di eventuali danni che dovessero verificarsi (in caso di polizze pluriennali già sottoscritte ed ancora in corso di validità, i soggetti interessati dovranno produrne relativa copia fotostatica sottoscritta dal legale rappresentante dell’Associazione). Al mancato rinnovo delle polizze fideiussorie aventi durata inferiore rispetto all’intero periodo di utilizzo previsto in convenzione, farà seguito l’immediata ed automatica revoca della concessione. Le Società/Associazioni Sportive interessate dovranno inviare all’Istituto scolastico interessato ed al Comune di camerino– Ufficio Affari Generali la documentazione comprovante l’avvenuto rinnovo prima della scadenza della polizza in essere;

- dichiarazione (eventualmente da inserire nella Convenzione tra Scuola e Società Sportiva di cui sopra), a firma del legale rappresentante dell’associazione, relativa all’impegno a non consentire, nella/e palestra/e utilizzata/e, la contemporanea presenza di un numero di persone superiore a cento unità (tra spettatori, praticanti, addetti, ecc.), tanto ai sensi dell’art. 19 - D.M. 10.09.1986, ed impegno ulteriore (anche qua con possibilità di farne menzione in Convenzione) dei concessionari a non utilizzare la/e struttura/e per gare di campionato, essendo le palestre di proprietà comunale prive delle necessarie omologazioni.

La concessione potrà essere rilasciata solamente a quelle società/associazioni sportive che risultino in regola con gli adempimenti connessi alla precedente annualità.

Qualora gli Istituti Scolastici consentano di fatto l’utilizzo delle palestre a Società/Associazioni Sportive che non abbiano ottenuto la concessione del Comune, in quanto non in regola con l’adempimento degli oneri sopra richiamati, gli stessi dovranno ritenersi unici responsabili in ordine a tutto quanto accada nelle strutture medesime.

ART. 6 - CANONI E RIMBORSI

I soggetti titolari di concessione da parte del Comune, sono tenuti, tra l’altro, al versamento delle seguenti somme:

- € 1,00 per ora di utilizzo, a titolo di canone di concessione;

- ulteriore importo pari ad € 8,00 per ora di utilizzo dell'impianto di riscaldamento (con totale da calcolare in base al numero complessivo delle ore di accensione, tassativamente da indicare in convenzione, specificando numero delle ore di riscaldamento richieste e relativa spesa), a titolo di rimborso delle spese di riscaldamento, quantificato dall’Ufficio Tecnico in base alle caratteristiche delle singole palestre.

Alle associazioni, società sportive, che operano esclusivamente in ambito dilettantistico viene applicata una riduzione del 30% dell’intero importo dovuto al Comune, sia a titolo di canone di concessione, sia a titolo di rimborso spese (essenzialmente, riscaldamento).

Alle associazioni e società sportive che organizzano attività che coinvolgono, esclusivamente o almeno prevalentemente, soggetti minori o diversamente abili, viene applicata una riduzione del 50% sull’intero importo dovuto sia a titolo di canone di concessione, sia a titolo di rimborso spese.

In ambo le ipotesi contemplate ai due precedenti commi farà fede la dichiarazione resa nella convenzione con la scuola, o in separata sede, sotto la propria responsabilità, dal legale rappresentante della società/associazione richiedente, che attesti che la concessione della palestra viene richiesta per l’espletamento delle attività agevolate di cui sopra.

Gli importi andranno corrisposti – come indicato al precedente articolo 5 - sulla base del monte ore dichiarato nella Convenzione intervenuta tra Scuola e Società/Associazione Sportiva (ove andrà specificato il totale delle ore, e relativi costi, riferiti al canone di concessione, ed il totale delle ore richieste, e costi dovuti, per quanto concerne il riscaldamento delle strutture), a prescindere dall’eventuale mancato utilizzo di parte delle ore accordate (nessun rimborso sarà in ogni caso dovuto).

I canoni individuati nel presente articolo rimangono validi fino ad eventuale, successiva disposizione modificativa adottata dagli organi competenti dell’Ente proprietario delle strutture di cui trattasi.

Il costo orario per l’utilizzo dell’impianto di riscaldamento è suscettibile di ulteriore integrazione (secondo le indicazioni che, all’occorrenza, perverranno dall’Ufficio Tecnico Comunale), per il caso in cui nella disponibilità dell’Ente dovessero successivamente entrare strutture ulteriori, potenziale oggetto di provvedimenti concessori del tipo di quelli di cui ora si tratta in favore di soggetti terzi.

ART. 7 - MODALITÀ D’USO DELLE PALESTRE E DOVERI DEL CONCESSIONARIO

I concessionari devono utilizzare gli impianti direttamente ed esclusivamente per le finalità per le quali è stata accordata la concessione; ogni difforme utilizzo verrà sanzionato con la revoca della concessione e con l’eventuale richiesta di risarcimento dei danni che fossero stati causati all’impianto.

Per nessun motivo, in nessuna forma e per alcun titolo, anche gratuito, è consentito di subconcedere l’uso, anche parziale, degli impianti a terzi, pena l’immediata decadenza dalla concessione.

I concessionari devono utilizzare gli impianti rispettando rigorosamente i giorni e gli orari loro assegnati; rientra tra gli impegni dei concessionari, nella durata del turno, predisporre quanto necessario per svolgere la propria attività e lasciare in ordine la palestra per consentire il regolare svolgimento dell’attività prevista nel turno successivo.

I concessionari sono tenuti al versamento degli importi previsti secondo la tempistica prevista al precedente art. 5; in caso di mancato versamento nei termini di quanto dovuto, la concessione si intenderà automaticamente revocata e l’utilizzo della/e palestra/e dovrà immediatamente cessare, con responsabilità anche della scuola in caso contrario. E' preclusa la nuova concessione di impianti sportivi ad associazioni o società che non abbiano regolarmente provveduto ad effettuare i pagamenti nel precedente periodo di riferimento.

L’Istituzione scolastica cura la sorveglianza sul rispetto del presente Disciplinare e segnala al Comune eventuali utilizzi difformi degli impianti.

Il Comune può anche disporre verifiche e sopralluoghi.

ART. 8 – DIRITTO D’USO

L’Amministrazione comunale di Camerino e l’Istituto Scolastico mantengono in orario extrascolastico il diritto ad utilizzare l’impianto sportivo per proprie finalità istituzionali, previo congruo preavviso ed accordo con l’associazione o la società sportiva concessionaria.

ART. 9 - NORME FINALI

Il presente disciplinare entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione e sostituisce ogni altra precedente disposizione del Comune in relazione alla concessione d’uso a terzi delle palestre comunali situate nel territorio comunale.

Il Comune si riserva ogni facoltà, nell’ambito della propria autonomia istituzionale, di integrare o modificare, in tutto o in parte, il presente disciplinare, nonché di aggiornare il sistema tariffario, qualora se ne ravvisi la necessità o l’opportunità per il raggiungimento dei propri obiettivi in materia di promozione dello sport.